REGOLAMENTO (CEE) N. 3591/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 3359/86 per quanto concerne il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata che può essere importato dagli Sati Uniti d'America e dal Canada nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3655/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3583/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1986) [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3359/86 della Commissione [2] ha previsto che possono essere presentate domande di titoli per un quantitativo globale di 4 000 t di carni bovine originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada e provenienti da tali paesi nell'ambito del suddetto contingente ; che, dato il periodo necessario per le importazioni dei quantitativi in questione, è opportuno prevedere che i prodotti per i quali il certificato di autenticità è rilasciato durante l'anno 1986 nei paesi terzi possono essere importati sino al 28 febbraio 1987 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 3359/86 è inserito il seguente articolo 1 bis :

« *Articolo 1 bis*

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3655/85, il certificato di autenticità rilasciato nel 1986 per i prodotti di cui all'articolo 1 può essere presentato sino al 28 febbraio 1987.

Per quanto concerne i certificati di autenticità utilizzati in conformità del primo comma, la comunicazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3655/86 comprende anche l'anno di rilascio del certificato di autenticità ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 8.
(2) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 95.